

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014 E 1/2015

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b) dispone spese a carattere pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi **Euro 44.153.000,00**
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB

n. UPB	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
Uscita n. 114 Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 (Art. 10)	110.000,00			110.000,00
Uscita n. 612 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013 (Art. 11)	1.000.000,00			1.000.000,00
Uscita n. 246 Modifiche all'articolo 42 della	1.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00

n. UPB	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
l.r. 77/2013 (Art. 17)				
Entrata n. 111 Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 20)	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-8.700.000,00
Uscita n. 312 Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 (Art. 21)			12.500.000,00	12.500.000,00
Uscita n. 312 Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 (Art. 22)		12.500.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00
Uscita n. 514 Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 23)	5.000.000,00			5.000.000,00
Uscita n. 515 Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 24)	200.000,00			200.000,00
Uscita n. 232 Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 25)	100.000,00			100.000,00
Uscita n. 631 Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014 (Art. 26)	1.450.000,00			1.450.000,00
Uscita n. 631 Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 (Art. 27)	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Uscita n. 623 Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 28)	1.200.000,00			1.200.000,00
Uscita n. 631 Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014 (Art. 29)	850.000,00			850.000,00
Uscita n. 513 Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014 (Art. 30)	263.000,00			263.000,00
Uscita n. 131 Inserimento dell'articolo 67 ter	200.000,00			200.000,00

n. UPB	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
nella l.r. 86/2014 (Art. 31)				
Totale	9.633.000,00	11.760.000,00	22.760.000,00	44.153.000,00

- spesa annua a regime: nessuna;
- oneri di gestione: per essi si fa riferimento a quanto esplicitato in relazione all'articolo 30;

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Di seguito si prendono in esame i singoli articoli della presente proposta di legge suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017:

CAPO VI “Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per il 2013)”

Art. 10 “Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012”

Con l'articolo 65 quinquies della legge regionale 77/2012 la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che nei Comuni di Aulla e Mulazzo, a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2011, avevano avuto la propria abitazione inagibile ed erano ancora evacuati alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 prevedeva che il contributo fosse concesso a decorrere dalla data di cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, fino alla cessazione dello stato di evacuazione e comunque non oltre il 31/12/2014.

Tuttavia poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire l'erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di continuare a sostenere finanziariamente le famiglie tutt'ora evacuate.

La quantificazione dell'importo deriva dal calcolo effettuato dai comuni di Aulla e Mulazzo rispetto al numero dei nuclei familiari ancora evacuati ad oggi, tenuto conto per la stima della somma spettante ad ogni singolo nucleo evacuato di quanto disposto dall'OPCM 3974/2010 articolo 3 comma 3, in merito al contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati. Tali criteri sono stati utilizzati anche per l'erogazione dei contributi previsti dallo stesso articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 per gli anni 2013 e 2014.

Considerando circa 35 nuclei familiari tuttora evacuati complessivamente nei due Comuni e data una spesa media di circa euro 3.100 annui per ciascuno degli stessi, si stima una spesa complessiva pari ad euro 108.500,00 approssimata per eccesso alla somma di euro 110.000,00.

La somma massima autorizzata per l'anno 2015 è pertanto pari ad euro 110.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

La spesa ha carattere di intervento una tantum per l'anno 2015.

CAPO VII “Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale)”

Art. 14 “Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013” e art. 15 “Modifiche all'articolo 10 della l.r. 45/2013”

L'articolo 7 della l.r. 45/2013 attualmente vigente prevede, quale misura di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà, il microcredito in favore di tali soggetti, stanziando l'importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2013/2015.

Le modifiche apportate a tale articolo con l'articolo 15 della presente proposta di legge prevedono la riduzione della dotazione finanziaria della suddetta misura di microcredito per l'anno 2015 al fine di tenere conto dell'andamento dei contributi erogati in relazione alla stessa negli anni 2013 e 2014.

Le modifiche apportate all'articolo 10 della l.r. 45/2013 prendono pertanto atto di tale riduzione ed aggiornano la norma di copertura finanziaria prevedendo il nuovo importo massimo autorizzato per l'anno 2015 in euro 1.000.000,00.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 era già assicurata nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 approvato con la l.r. 87/2014.

CAPO VIII “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)”

Art. 17 “Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013”

Con il presente articolo si apportano modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013 relativo alle misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.

Le modifiche apportate sono di carattere meramente tecnico e si rendono necessarie per prevedere l'autorizzazione di spesa per gli anni 2016 e 2017, adeguandola ad impegni pluriennali già assunti per Euro 1.500.000,00 per ciascuno dei suddetti esercizi finanziari e già finanziati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB n. 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del vigente bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016 e 2017.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria dell'importo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 era già assicurata nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017 approvato con la l.r. 87/2014.

Art. 18 “Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013”

Il vigente articolo 65 della l.r. 77/2013 prevede l'impegno della Regione Toscana nel sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani, in particolare gli ex Istituti Musicali Pereggiati, "Pietro Mascagni" di Livorno, Luigi Boccherini di Lucca e "Rinaldo Franci" di Siena, al fine di garantire il mantenimento dell'importante ruolo dell'alta formazione artistico-musicale, puntando sulle eccellenze, quale leva strategica per il rilancio del nostro paese e anche della nostra Regione.

La modifica proposta con la presente disposizione all'articolo 65 della l.r. 77/2013 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto prevede semplicemente la ripartizione dell'importo complessivo di euro 850.000,00 – già previsto quale spesa autorizzata per l'anno 2015 - tra i tre istituti superiori musicali di riferimento secondo la seguente articolazione:

- a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;
- b) euro 260.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena;
- c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca.

Tali importi sono stati determinati tenuto conto delle perdite risultanti dal bilancio dei tre istituti, che pertanto per l'anno 2015 richiedono una specifica contribuzione da parte della Regione Toscana, in modo da consentire agli istituti stessi la prosecuzione delle attività.

La copertura finanziaria dell'importo dell'importo di euro 850.000,00 era infatti già assicurata nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 approvato con la l.r. 87/2014.

Per l'anno 2016 rimane altresì autorizzato lo stesso importo di euro 700.000,00, stanziato sulla medesima UPB n. 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016. Tale somma, complessivamente destinata agli istituti superiori di studi musicali toscani, seguirà le condizioni e modalità di erogazione che saranno stabilite con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2.

CAPO IX "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015)"

Art. 20 "Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014"

Con la presente disposizione, che stabilisce di assoggettare i veicoli ultraventennali alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10%, sotto il profilo finanziario, si evidenzia che tale riduzione tariffaria - introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente norma - stimata in 2.900.000,00 annui, risulta più che compensato dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della modifica del sistema di tassazione introdotto dal legislatore statale con il comma 666, art. 1 della l. 190/2014 ed attualmente non previste nel bilancio di previsione 2015/2017 vigente.

Si ritiene di non procedere in questo momento ad acquisire in bilancio tali maggiori entrate, dal momento che l'attuazione delle relative disposizioni comporta un iter molto articolato che richiederà alcuni mesi (adeguamento del software alla nuova modalità di calcolo del bollo, campagna di diffusione e di sensibilizzazione delle strutture territoriali della Regione e dei contribuenti interessati, previsione dello slittamento del termine per la regolarizzazione della propria posizione tributaria al 30 settembre 2015 senza sanzioni e senza interessi che riguarda oltre la metà delle posizioni già scadute, valutazione successiva dei soggetti che non si sono adeguati nei termini alla nuova normativa per procedere al recupero del dovuto che avverrà certamente negli anni successivi a quello di prima applicazione).

Il processo di stima seguito per la determinazione delle minori entrate dovute alla riduzione del 10% della tariffa a decorrere dal 1 gennaio scorso per i veicoli ultraventennali parte dalla considerazione di un parco veicoli teorico previsto nel 2015 di 149.000 unità (compresi quelli che diventeranno ventennali nel corso del corrente anno) con un gettito teorico stimato pari a 29 milioni:

la riduzione teorica dovuta alla manovra vale circa euro 2.900.000,00, considerando che tutti i soggetti paghino regolarmente e che tutti i veicoli siano effettivamente toscani e circolanti.

Le minori entrate stimate in euro 2.900.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017 a valere sulla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse", risultano compensate attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 "Imposte e tasse".

Art. 21 “Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014”

Con l'articolo 33 era stato previsto di dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, prevedendo il finanziamento a carico del bilancio regionale di contributi straordinari in conto capitale destinati a Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), fino all'importo massimo di euro 200.000.000,00 per l'anno 2015 al fine della completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia Lucca e delle opere propedeutiche e connesse.

Il costo complessivo previsto delle opere è stimato in Euro 450.000.000,00 la cui copertura finanziaria dovrebbe essere assicurata come segue:

Contributo già previsto sul bilancio reg.le (LR n. 35/2011) € 35.000.000 ,00

Stanziamiento previsto nello sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164/2014) € 215.000.000,00

Mutuo contratto da R.F.I. € 200.000.000,00

totale € 450.000.000,00

Il contributo straordinario si configura infatti, nella nuova formulazione della norma, come finalizzato al concorso finanziario regionale per il sostegno del 100% degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di R.F.I. che saranno stipulati per la realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia – Lucca e quelle propedeutiche e connesse. Le 20 rate annuali (dal 2017 al 2036) sono state calcolate sulla base di un mutuo ventennale di € 200.000.000,00 erogato ai tassi attuali da parte della Cassa e Depositi e Prestiti.

Sulla base di ciò, il contributo straordinario massimo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036 viene stabilito in euro 12.500.000,00 annui a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), appunto per il rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di quest'ultima per la realizzazione degli stessi interventi più sopra citati.

Al comma 2 viene previsto, nell'ambito della successiva convenzione che definirà le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, anche l'eventuale possibilità di rideterminazione del contributo a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

La copertura finanziaria di tale importo massimo annuo è garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2017, così come integrati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

Per gli anni successivi, ovvero dal 2018 al 2036 si provvede, nell'ambito dello stesso tetto massimo pari ad euro 12.500.000,00 annui, con legge di bilancio.

Trattasi di una spesa articolata su un periodo ventennale (2017 – 2036).

Art. 22 “Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 86/2014”

Con l'articolo 34 della l.r. 86/2014 era stato previsto il concorso finanziario della Regione all'attività di realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno. Tale concorso finanziario era stato previsto quale erogazione di contributi in conto capitale una tantum e fino ad un importo massimo di Euro 170.000.000,00 per l'anno 2015.

Il costo complessivo delle opere da realizzare è stimato in € 600.000.000,00 la cui copertura finanziaria dovrebbe essere assicurata come segue:

- <i>Mutuo contratto dall'Autorità portuale di Livorno (per il quale la Regione Toscana contribuirà per il 50%)</i>	400.000.000,00
- <i>Risorse derivanti dalla partecipazione dei privati</i>	150.000.000,00
- <i>Finanziamento statale</i>	<u>50.000.000,00</u>
	Totale 600.000.000,00

Il contributo straordinario si configura infatti, nella nuova formulazione della norma, come finalizzato al concorso finanziario regionale per il sostegno del 50% degli oneri derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte dell'Autorità portuale di Livorno per gli interventi relativi alla realizzazione della Darsena Europa, da attuare tramite partenariato pubblico privato. Le 20 rate annuali (dal 2016 al 2035) sono state calcolate sulla base di un mutuo ventennale di € 200.000.000,00 erogato ai tassi attuali da parte della Cassa e Depositi e Prestiti.

Sulla base di ciò, il contributo straordinario massimo per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035 viene stabilito in euro 12.500.000,00 annui all'Autorità Portuale di Livorno, appunto per il rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte di quest'ultima per la realizzazione degli stessi interventi più sopra citati.

Al comma 2 viene previsto, nell'ambito del successivo accordo di programma che definirà le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, anche l'eventuale possibilità di rideterminazione del contributo a seguito del verificarsi di due condizioni:

- aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Livorno in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;
- abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

La copertura finanziaria di tale importo massimo annuo è garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017, così come integrati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

Per gli anni successivi, ovvero dal 2018 al 2035 si provvede, nell'ambito dello stesso tetto massimo pari ad euro 12.500.000,00 annui, con legge di bilancio.

Trattasi di una spesa articolata su un periodo ventennale (2016 – 2035).

Art. 23 “Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014”

Con la presente disposizione, nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo nella città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente alla realizzazione – tramite acquisizione e riconversione di aree produttive dismesse – di un polo tecnologico e incubatore di imprese.

Tale concorso finanziario è stabilito nell'importo di euro 5.000.000,00, una tantum per l'anno 2015, la cui copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.

Art. 24 “Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 86/2014”

Con la presente disposizione viene prevista la possibilità di contribuire finanziariamente nei confronti dei Comuni al fine di sostenere l'apertura di nuovi Punti Ecco Fatto! (così come definiti dall'articolo 47, comma 1 della l.r. 77/2013) per promuovere, mantenere ed incrementare presidi di erogazione di servizi sul territorio regionale. La spesa massima autorizzata per l'anno 2015 è pari a complessivi euro 200.000,00.

Il comma 3 dell'articolo fissa quale priorità per il finanziamento di un nuovo Punto Ecco Fatto! Il fatto che lo stesso sia situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale e comunque con deliberazione della Giunta regionale verranno stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 200.000,00 risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 515 “Sviluppo locale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

La spesa ha carattere di intervento una tantum per l'anno 2015.

Art. 25 “Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 86/2014”

La disposizione in esame si inserisce nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 1, della l.r. 41 del 24/2/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che individua le politiche regionali di tutela dei minori.

Si rende necessario garantire la continuità della presa in carico dei minori accolti nelle strutture aventi sede nel territorio del Comune di Viareggio nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità e a tal fine la giunta con il presente articolo è autorizzata ad erogare al Comune di Viareggio un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00, a fronte di un contributo richiesto dal Commissario Prefettizio per oltre 400.000 euro.

Si stima che la somma di euro 100.000,00 possa essere sufficiente a dare continuità ai citati percorsi di presa in carico almeno fino all'approvazione del bilancio del Comune.

Il contributo regionale si inserisce in un complessivo percorso di rientro finanziario del Comune di Viareggio, e nello specifico la Regione Toscana contribuisce per la componente di salvaguardia della continuità assistenziale, con riferimento all'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori in carico al Comune medesimo.

Si tratta di urgenza sopravvenuta e non preventivabile, palesata alla Regione Toscana dal Commissario Prefettizio del Comune e per questo non riconducibile agli ordinari percorsi di

quantificazione ex ante delle risorse attraverso i consueti strumenti di programmazione regionale e locale. Il Fondo di solidarietà interistituzionale, peraltro, ancorché fosse stato immediatamente attivabile, non consentirebbe l'assegnazione di risorse al Comune bensì alla zona socio-sanitaria di riferimento delle relative risorse.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 100.000,00 risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 232 "Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali -spese correnti" del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

La spesa ha carattere di intervento una tantum per l'anno 2015.

Art. 26 "Modifiche dell'articolo 61 della l.r. 86/2014"

Con la presente disposizione finanziaria la Giunta regionale propone un incremento, pari ad euro 250.000,00, del contributo straordinario già autorizzato con l'articolo 61 della l.r. 86/2014 in favore della Fondazione "Carnevale di Viareggio" al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.

A seguito della parziale erogazione del contributo annuale alla Fondazione da parte del Comune di Viareggio (Euro 233.000,00 anziché Euro 1.400.000,00) la Fondazione ha avuto nel corso dell'esercizio 2014 una perdita di Euro 991.621,79 che ha in pratica azzerato il Fondo di dotazione della Fondazione che era pari a Euro 399.305,00. Inoltre il contributo del Comune è venuto a mancare anche per l'esercizio 2015.

La Fondazione ha presentato un primo piano pluriennale di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione; il contributo straordinario della Regione, che con la presente disposizione diventa pari a complessivi euro 1.850.000,00, interviene in un contesto complessivo di quantificazione dei costi per l'organizzazione dell'edizione 2015 del Carnevale pari ad Euro 3.705.000,00, in diminuzione costante per le annualità successive.

La situazione presenta caratteristiche di straordinarietà dovute al Commissariamento del Comune di Viareggio e della Fondazione stessa; l'intervento mantiene infatti carattere di intervento una tantum per il triennio 2015/2017.

La copertura finanziaria dell'importo complessivo di euro 1.850.000,00 previsto a valere per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 ed euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 631 "Promozione e sviluppo della cultura-spese correnti" del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017, e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 e 2017.

Art. 27 "Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 86/2014"

La presente disposizione sostituisce il vigente articolo 62 che prevede attualmente un contributo straordinario in conto capitale, una tantum e pari all'importo massimo di euro 400.000,00 per il solo anno 2015 a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all'interno del Parco della Musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

Tuttavia la Fondazione Festival Pucciniano necessita di un contributo straordinario di parte corrente finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti per la realizzazione del Teatro suddetto.

La spesa autorizzata si configura, nella nuova formulazione della norma, quale onere pluriennale pari a complessivi euro 1.980.000,00 per il triennio 2015/2017, con un'articolazione temporale e per importo pari ad euro 660.000,00 per ciascuna delle tre annualità coinvolte.

Per la realizzazione del nuovo Teatro all'interno del Parco della Musica in Torre del Lago Puccini in comune di Viareggio, secondo i dati desumibili dalla nota predisposta dalla Fondazione Festival Pucciniano (protocollo 35/se del 24 febbraio 2015 ed agli atti del settore) la stessa ha contratto mutui con il Monte dei Paschi di Siena secondo la seguente articolazione:

- anno 2005 rinegoziato nell' anno 2011 scadenza anno 2025 importo iniziale € 6.500.000,00;
- anno 2008 rinegoziato nell' anno 2011 scadenza anno 2025 importo iniziale € 1.050.000,00;

Di tali mutui rimangono da pagare al valore attuale, comprese le rate già scadute, totali euro 4.425.000,00.

La Fondazione, inoltre, ha contratto un mutuo con la Cassa di Risparmio di Volterra:

- anno 2009 rinegoziato nel 2014 scadenza anno 2035 importo iniziale € 1.000.000,00

Di tale mutuo il capitale residuo da pagare ad oggi è di Euro 878.000,00

Il costo sostenuto dalla Fondazione per il Gran Teatro ammonta complessivamente ad € 17.295.783,87 oltre iva (dato tratto dai cespiti iscritti nel bilancio 2013 approvato).

Con il contributo straordinario disposto con la presente disposizione, la Regione Toscana - attraverso risorse di parte corrente a valere sugli stanziamenti del bilancio 2015 e pluriennale 2016-2017 per un totale di euro 1.980.000,00 -, copre parte delle rate dei mutui sopra descritti, relativi alle rate delle annualità 2013-2017.

La copertura finanziaria dell'importo annuo di euro 660.000,00 previsto a titolo di contributo straordinario regionale risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 631 "Promozione e sviluppo della cultura-spesse correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 annualità 2016 e 2017, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

La spesa ha carattere di intervento una tantum per il triennio 2015/2017.

Art. 28 "Inserimento dell'articolo 64 bis nella l.r. 86/2014"

Con il presente articolo la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli dell'importo di Euro 1.200.000,00 per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali ed aggregative per il territorio comunale e per i Comuni limitrofi.

Il Comune infatti intende sostituire la struttura sportiva già esistente tramite un nuovo impianto che sarà costruito nel medesimo sito, previa demolizione degli edifici attualmente presenti (spogliatoi e tribune) e loro rifacimento integrale in altra posizione.

L'intervento è finalizzato all'adeguamento dell'impianto sportivo alle norme delle federazione ed alle altre normative vigenti con particolare riferimento al miglioramento della sicurezza idraulica (nei paraggi scorre infatti il fiume Serchio); inoltre esso assumerà valenza strategica per la pratica sportiva per l'intero comprensorio ed i comuni limitrofi, visti anche la carenza di impianti di dimensioni assimilabili ubicati nel Comune e nei Comuni vicini nonché la destinazione di parte dei locali e degli spazi ad attività sociali e aggregative per i giovani del comprensorio suddetto.

A fronte di un costo complessivo stimato dell'opera in euro 1.600.000,00 la Regione concorre al finanziamento della stessa con un contributo pari ad euro 1.200.000,00, tenuto conto anche delle

risorse disponibili dell'ente proprietario.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 1.200.000,00 risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

La spesa ha carattere di intervento una tantum per l'anno 2015.

Art. 29 "Modifiche dell'articolo 66 della l.r. 86/2014"

L'articolo 66 relativo a "Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano" prevede il concorso finanziario della Regione Toscana, tramite erogazione di contributi straordinari, alla realizzazione del sistema teatrale toscano come riformato secondo quanto disposto dal decreto del MIBACT 1° luglio 2014.

La disposizione in oggetto non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale bensì la riduzione dell'importo di spesa massimo autorizzato per l'anno 2015. Tale importo passa da euro 1.000.000,00 ad euro 850.000,00 poiché è ancora in corso la definizione del budget necessario per concorrere finanziariamente alla realizzazione della suddetta riforma MIBACT.

Al momento infatti tale importo è ritenuto sufficiente ai fini del concorso alla realizzazione del sistema teatrale toscano.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 850.000,00 per l'anno 2015 era già assicurata nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 approvato con la l.r. 87/2014.

Art. 30 "Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 86/2014"

L'art. 31 della presente pdl introduce una nuova misura relativa alla concessione di contributi sugli interessi, a fondo perduto e per il solo anno 2015, sulle tipologie di prestiti già previsti al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 73/2008 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) al fine di migliorare il sostegno per lo sviluppo delle attività professionali, visto il perdurare delle asperità del ciclo economico in corso. Il citato articolo 9 già prevede un fondo di rotazione per la concessione di garanzie finanziarie in relazione a prestiti rilasciati a favore dei giovani professionisti e della progettualità per l'innovazione professionale.

In relazione ai contributi in conto interessi oggetto dell'articolo in questione, viene autorizzata la spesa massima di euro 263.000,00 per il solo anno 2015.

La relativa copertura finanziaria risulta garantita dalle risorse stanziato sulla UPB n. 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 a fronte della contestuale riacquisizione in bilancio alla UPB di entrata n. 323 "Recuperi e rimborsi" dello stesso importo a valere su parte delle giacenze disponibili relative al fondo di garanzia ex articolo 9 della l.r. 73/2008 presso il soggetto gestore alla data del 31/01/2015.

Per quanto riguarda gli oneri di gestione che saranno dovuti al soggetto gestore in relazione alla nuova misura di agevolazione introdotta, occorre tenere conto del fatto che essa determina una conseguente diminuzione del numero di pratiche da trattare in relazione al rilascio ed alla gestione delle garanzie.

Pertanto si ritiene che l'affidamento diretto per servizi complementari, al quale si ricorrerà per l'estensione della prestazione di servizi, possa essere coperto con le risorse già impegnate sul

bilancio regionale e sopra indicate, senza necessità di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Le risorse necessarie a coprire la spesa autorizzata relativamente alla nuova misura di sostegno finanziario, introdotta con la presente pdl, sono state quantificate tenendo conto dei seguenti elementi:

disponibilità fondo	600.000,00
massimo attivabili per il c/interessi.....	263.000,00
taglio medio finanziamento.....	11.000,00
tasso – mediamente applicato.....	5,85%
Contributo c/interessi pari al	100 % del tasso
Durata finanziamenti.....	5 anni
Volumi finanziamenti attivabili.....	1.683.000,00 €
Operazioni corrispondenti a taglio medio di 11.000,00 €,.....	153

Poichè la copertura finanziaria della spesa connessa alla nuova misura introdotta dall'articolo 2 della presente pdl viene reperita nell'ambito delle risorse destinate al fondo di garanzia di cui all'articolo 9 della l.r.73/2008 e disponibili presso il soggetto gestore alla data del 31/01/2015 (quantificate in euro 600.000,00), di seguito si riportano i conteggi effettuati per arrivare alla determinazione della spesa che si ritiene congruo destinare ai contributi in conto interessi.

Assumendo che le agevolazioni finanziarie relative al contributo sugli interessi siano interdipendenti dalle operazioni relative alla garanzia concessa dal fondo, il calcolo del numero delle operazioni finanziabili per la concessione dei contributi in conto interessi, è stato operato in collegamento con il calcolo del numero delle quote di garanzia da accantonare. In sintesi, una volta trovato il numero delle operazioni (delle pratiche) e definiti il costo degli interessi e le quote delle garanzie da accantonare dall'importo disponibile di euro 600.000,00 del fondo, si può scorporare il la somma relativa alla spesa connessa alla concessione dei contributi in c/interessi.

Occorre premettere inoltre, che comparando lo storico dell'utilizzo del fondo con l'entità della richiesta dei prestiti, si è preso come riferimento, per la nuova misura, n. 1 operazione di prestito finanziario di taglio medio di € 11.000,00.

La garanzia concessa, come previsto dal regolamento del fondo, copre l'80% dell'importo totale finanziato, ne risulta un finanziamento garantito pari a € 8.800,00.

Il moltiplicatore della garanzia, come previsto dal regolamento, è pari a 4, cioè al 25% dell'intero ammontare garantito (8.800,00 €).

Pertanto, su n. 1 operazione di finanziamento di 11.000,00 € si ha un accantonamento per la concessione della garanzia di 2.200,00 €.

Inoltre, n. 1 operazione di 11.000,00 € di prestito di durata quinquennale, al tasso medio applicato del 5,85%, produce interessi pari a € 1.713,67.

La somma dei due importi (2.200,00 - garanzie - e 1.713,67 - interessi a copertura del 100% del tasso) è pari a 3.913,67 € e costituisce il finanziamento complessivo per ciascuna operazione di 11.000,00 €.

Quindi il numero delle operazioni finanziabili, si ottiene dividendo l'importo totale disponibile del fondo di 600.000,00 € con l'importo di 3.913,67 € (somma degli importi della garanzia accantonata di 2.200,00 € e del contributo c/interessi di 1.713,67 €.)

Cioè a dire

$$600.000,00 : 3.913,67 = 153,3088$$

Il totale del numero delle operazioni finanziabili è stimato in 153.

Moltiplicando 153,3088 (numero delle operazioni) per 1.713,67 (interessi per singola operazione), si ottiene il costo totale dei contributi in c/interessi.

Cioè a dire:

$$153,3088 \times 1.713,67 = 262.720,7$$

Il totale del costo degli interessi è stimato pertanto in 262.720,70, da approssimare ad euro 263.000,00.

Moltiplicando 153,3088 (n. operazioni) per 2.200 (garanzia), si ottiene il totale delle garanzie da accantonare nel fondo.

Cioè a dire:

$$153,3088 \times 2.200 = 337.279,4 \text{ €}$$

Il totale delle quote di garanzie imputabili al fondo sono stimate in 337.279,40, approssimate ad euro 337.000,00

La somma del totale delle garanzie e del totale degli interessi, è coperta dalla disponibilità del fondo, attestata dal soggetto gestore alla data del 31/01/2015.

Cioè a dire:

$$263.000,00 + 337.000,00 = 600.000,00$$

L'ammontare del volume dei finanziamenti attivabili si ottiene per effetto della moltiplicazione del n. delle operazioni stimato (153) con il fattore relativo al taglio medio di 11.000,00 € del finanziamento.

Cioè a dire

$$153 \times 11.000,00 = 1.683.000,00$$

Il volume dei finanziamenti attivabili è stimato in 1.683.000,00 €

Permangono quindi all'interno del fondo di garanzia e presso il soggetto gestore le altre risorse pari al massimo ad Euro 737.000,00 (dato da Euro 1.000.000,00 importo iniziale del fondo di garanzia – Euro 263.000,00 importo autorizzato per la nuova misura “contributi sugli interessi”), da decurtare eventualmente delle perdite sofferte e tenuto conto altresì che parte dell'importo di euro 737.000,00 risulta già accantonato in relazione a garanzie già deliberate.

Art. 31 “Inserimento dell'articolo 67 ter nella l.r. 86/2014”

In occasione della visita ufficiale del Santo Padre Francesco a Firenze prevista per il mese di Novembre 2015, in occasione del V Convegno Ecclesiale Nazionale, la Giunta intende contribuire alla copertura di parte delle spese che saranno sostenute per gli allestimenti e gli interventi che si renderanno necessari, prevedendo un contributo straordinario una tantum per l'anno 2015 dell'importo di euro 200.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabilite modalità per l'assegnazione e la

rendicontazione di tale contributo.

La copertura finanziaria dell'importo di euro 200.000,00 risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti della UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015, così come incrementati dalla contestuale pdl di prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017.

Art. 32 "Inserimento dell'articolo 67 quater nella l.r. 86/2014"

Con la presente disposizione, poiché la Provincia di Siena a causa delle difficoltà amministrative riscontrate e riguardanti anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ha completato le procedure per il finanziamento del piano annuale di gestione 2014 oltre i termini previsti dall'articolo 9 della l.r. 3/1994, si intende provvedere comunque al finanziamento in favore della stessa amministrazione provinciale delle spese sostenute per le attività di gestione faunistico venatoria svolte nel 2014, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Provincia di Siena con nota formale agli atti del settore.

In sostanza, relativamente al contributo (ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 3/94) in favore della provincia di Siena per l'anno 2014, vengono modificati i presupposti per l'erogazione del relativo contributo, che invece sono ordinariamente fissati dall'articolo 9 della l.r. 3/1994.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, tenuto conto del fatto che le relative risorse risultano già disponibili presso ARTEA, nell'ambito delle somme destinate alla misura C.2.3 Attuazione degli interventi di programmazione faunistico venatoria Azione A Attuazione degli interventi di programmazione faunistico venatoria, attivata nell'anno 2014 con la DGR n. 745/2014.

Con l'entrata in vigore di tale disposizione normativa il contributo previsto per l'anno 2014, nella misura delle spese sostenute per le attività di gestione faunistico venatoria svolte nel 2014 e dichiarate dal Presidente della Provincia stessa, potranno essere erogate da ARTEA in favore dell'ente in questione.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
UPB n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
UPB n. _____

1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1... istituzione di una nuova UPB di entrata
 Titolo di Entrata _____, Categoria _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
 UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
 UPB n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: **X**

UPB n.11entrata/114/612/246/312/514/515/232/631/623/513/131

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 Anno _____, UPB n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
 Anno _____, UPB n. _____

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 Anno _____, UPB n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
 Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
 Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
 Anno _____, UPB n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: **X**
Anno 2016, UPB n. 111 entrata/246/312/631
Anno 2017, UPB n. 111 entrata/312/631

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____